



3 • Estratto del regolamento e informazioni per il pescatore

Questo testo è una sintesi delle disposizioni principali che interessano il pescatore. Per tutto quanto non contemplato si fa esplicito riferimento alle disposizioni federali e cantonali, contenute nelle rispettive leggi e decreti.

La legislazione completa in materia di pesca e le rappresentazioni grafiche dei vari divieti possono essere consultate liberamente su: www.ti.ch/pesca




Fig. 683.

Fig. 680. S.

Fig. 601.



3.1 Esercizio della pesca

Zone e periodi di pesca Art. 2 RALCSP

¹ La pesca è permessa nelle seguenti zone, escluse le zone di protezione, e nei periodi:

- a) Nei **laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa**: secondo quanto indicato ai punti 3.4, 3.5 e 3.6;
- b) In tutti i **laghi alpini e bacini idroelettrici sotto i 1200 metri** di altitudine (numerazione da 84 a 93 nella cartina di riferimento): dal 15 marzo all'ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal 1° aprile;
- c) In tutti i **laghi alpini e bacini idroelettrici sopra i 1200 metri** di altitudine (numerazione da 1 a 83 nella cartina di riferimento): dalla prima domenica di giugno alla seconda domenica di ottobre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal sabato antecedente la terza domenica di giugno. La cattura di pesci da esca, con la bottiglia o l'apposito bertovello, è autorizzata dalle ore 12.00 del giorno precedente alla prima domenica di giugno;
- d) In tutti i **corsi d'acqua**, ad eccezione degli affluenti dei laghi alpini e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri di altitudine: dal 15 marzo all'ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal 1° aprile;
- e) In tutti gli **affluenti dei laghi alpini e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri** di altitudine: dalla prima domenica di giugno all'ultima domenica di settembre. Per i detentori di patenti di categoria T1 solo dal sabato antecedente la terza domenica di giugno.

Temolo

² La pesca del temolo (*Thymallus thymallus*) è consentita unicamente ai detentori della patente D3, dal 1° ottobre al 30 novembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, limitatamente alle seguenti zone, escluse le zone di protezione:

- 1) Ticino: dal ponte di Quartino fino alla confluenza del canale di scarico della centrale OFIBLE di Biasca (zona Giustizia);
- 2) Moesa: dalla confluenza con il fiume Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni.

Limitazioni di pesca Art. 3 RALCSP

¹ La pesca di fondo, con moschette o con camole naturali o artificiali, è vietata dal 15 marzo al 31 maggio nei seguenti tratti di fiume (la pesca a streamer è autorizzata con esche la cui lunghezza complessiva sia almeno di 4,5 cm):

- a) Ticino: dalla foce fino alla confluenza del torrente Baròggia a valle del ponte FFS a sud di Giornico;
- b) Brenno: dalla confluenza con il Ticino fino a Malvaglia (ponte per Semione);
- c) Moesa: dalla confluenza con il Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni;
- d) Maggia: dalla foce fino alla confluenza con la Bavona a Bignasco.

² Nei tratti di fiume menzionati nel precedente capoverso, la pesca di fondo con moschette o con camole naturali o artificiali è permessa dal 1° giugno all'ultima domenica di settembre, limitatamente a tre fili laterali e ami senza ardiglione.

Temolo

³ Nei periodi e nei tratti di fiume elencati all'art. 2 cpv. 2 è vietato:

- a) qualsiasi tipo di pesca ad eccezione della pesca di superficie, con o senza galleggiante, limitatamente a tre moschette;
- b) l'utilizzo di girelle più grandi del numero 16 per il congiungimento delle lenze, di più di una girella, nonché di altri espedienti per appesantire le lenze;
- c) l'utilizzo di mosche e ninfe affondanti;
- d) limitatamente al mese di novembre, l'entrata in acqua.

Orari di pesca Art. 4 RALCSP

¹ La pesca è autorizzata durante gli orari seguenti:

- dalle ore 06.00 alle 19.00 nel mese di marzo*
- dalle ore 05.00 alle 20.00 nel mese di aprile*
- dalle ore 04.00 alle 21.00 nei mesi di maggio*, giugno* e luglio*
- dalle ore 04.30 alle 20.30 nel mese di agosto*
- dalle ore 05.30 alle 19.00 nel mese di settembre*
- dalle ore 07.00 alle 17.30 nel mese di ottobre*
- dalle ore 08.00 alle 17.00 nel mese di novembre

² Durante il periodo in cui vige l'ora estiva(*) i summenzionati orari, d'inizio e termine di pesca, sono posticipati di un'ora.

³ Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa: gli orari di pesca sono regolati secondo quanto indicato ai punti 3.4, 3.5 e 3.6.

Attrezzi di cattura permessi Art. 5 RALCSP

³ La patente di categoria D1 (risp. T1) da diritto all'uso dei seguenti attrezzi:

- a) canna con o senza mulinello munita di esche naturali e artificiali in tutte le acque;
- b) molagna, tirlindana, cavedanera e bilancino nei laghi Verbano e Ceresio.

⁴ La patente di categoria D2 (risp. T2) da diritto all'uso della canna con o senza mulinello munita di esche naturali e artificiali, del bilancino, della bottiglia e della nassetta per pesci da esca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio.

⁷ È consentito l'uso del guadino per trarre a riva i pesci che hanno abboccato.

Attrezzi e sistemi vietati Art. 6 RALCSP

¹ Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni indicate ai punti 3.4, 3.5 e 3.6.

² Nelle altre acque è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti dal presente regolamento; in particolare è vietato:

- a) il congiungimento delle lenze fra due canne;
- b) usare o portare con se le larve della carne (cagnotti) e le uova di pesce naturali e artificiali;
- c) la pasturazione dei pesci con prodotti naturali e artificiali;
- d) l'uso contemporaneo di più di una canna, fatta eccezione per i laghi Ritom, Naret Grande e Sambuco a partire dalla seconda domenica di giugno, nei quali è consentito l'uso contemporaneo di due canne, a condizione che ambedue siano innescate con pesci morti non protetti, sanguinerole vive o pesci artificiali; la lunghezza totale delle esche non può in ogni caso essere inferiore a 7 cm.
- e) l'uso di una lenza con più di cinque fili laterali;
- f) l'uso di ami più piccoli del numero cinque per la pesca con esche naturali;
- g) usare ami con più punte (ancoretta), fatta eccezione per la pesca con pesciolino naturale, artificiale e cucchiaino;
- h) usare ami muniti di ardiglione (ritegno), fatta eccezione per i laghi alpini e bacini numerati nella cartina ed elencati nel libretto alle pagg. 8-11, nei quali è consentito l'ardiglione per le esche artificiali e il pesciolino;
- i) usare l'attrezzo denominato "cane", eccezion fatta per i laghi alpini a contare dal 1° luglio;
- l) la formazione di buche nelle superfici ghiacciate;
- m) l'uso di apparecchi per l'individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l'uccisione in acqua di pesci o gamberi;

- n) lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell'acqua;
- o) stare lungo la riva dei corsi d'acqua e dei laghi con canna montata durante l'orario di pesca proibito;
- p) tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all'abitazione;
- q) usare attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l'uso di esche del tipo "cosacco" o "ciuffo" se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;
- r) praticare la pesca subacquea;
- s) catturare pesci con le mani;
- t) usare quale esca il pesciolino vivo nei corsi d'acqua.

Cattura di esche Art. 7 RALCSP

¹ Per la cattura di pesci da esca, oltre la canna, è consentito l'uso di una bottiglia o di un bertovello per pescatore, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio, dove è consentito l'uso di due bottiglie o nassette.

² La cattura delle esche è consentita durante gli orari previsti all'art. 4 del presente regolamento.

³ Le catture devono limitarsi allo stretto necessario.

⁴ È vietato catturare invertebrati acquatici e pesci a scopo di esca nei fiumi, nei bacini e nei laghi alpini durante il periodo di divieto generale di pesca.

Ritiro della patente Art.11 RALCSP

¹ Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro della patente e del libretto per la registrazione delle catture a chi in particolare:

- a) pesca o cattura pesci nei periodi in cui vige il divieto generale di pesca;
- b) pesca o cattura pesci al di fuori degli orari consentiti;
- c) pesca in zone di protezione;
- d) dissimula o tenta di dissimulare pesci per trarne un vantaggio sulla quota giornaliera o annuale;
- e) si oppone a un atto di un organo della polizia della pesca, stabilito dalla legge;
- f) usa attrezzi o sistemi per infilzare il pesce o pratica la pesca a strappo.

Legittimazione Art.15 RALCSP

¹ Durante l'esercizio della pesca, il pescatore deve avere con sé un documento di legittimazione valido.

² Quali documenti di legittimazione sono pure ammesse le tessere rilasciate da un'Autorità svizzera, munite di fotografie recenti.

3.2 Protezione e valorizzazione

Zone di protezione Art.19 RALCSP

Le zone di protezione sono istituite dal Consiglio di Stato con decreto. Esse sono riportate nel presente estratto al punto 3.3.

³ Di regola l'estensione delle zone di divieto di pesca è opportunamente delimitata con cartelli o gavitelli.

⁴ Nel comprensorio di protezione delle Bolle di Magadino la pesca è regolata dall'Ordinanza cantonale del 30 marzo 1979.

Gambero Art. 20 RALCSP e Allegati 1, 2, 3

La pesca del gambero è vietata in tutte le acque del Cantone, compresi i laghi Verbano, Ceresio e il fiume Tresa.

Protezione pesci e gamberi marcati Art. 20a RALCSP

¹ In tutte le acque del Cantone, i pesci e i gamberi marcati e riconoscibili secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio sono protetti e vanno rilasciati con la massima cura.

² Pesci e gamberi di cui al capoverso 1 recuperati morti da reti autorizzate o rinvenuti già morti devono essere consegnati all'Ufficio.

Rimessa in acqua di pesci e gamberi protetti Art. 21 RALCSP

¹ Pesci e gamberi protetti o che non raggiungono la misura minima devono essere rilasciati in acqua nel luogo di cattura con la massima cura.

² Nel caso in cui non fosse possibile sfilare facilmente l'esca, il filo deve essere reciso vicino alle labbra del pesce.

³ Chi pesca dalla corona delle dighe o da luoghi sopraelevati rispetto le acque, deve munirsi del necessario per calare con cura il pesce in acqua.

Uso e commercio di pesci da esca Art. 23 RALCSP

¹ Su tutto il territorio cantonale è vietato commerciare, portare con se e usare quale esca:

- a) pesci vivi di specie non appartenenti alla fauna locale, ad eccezione del gardon sui laghi Verbano, Ceresio e fiume Tresa;
- b) pesci vivi o morti protetti o appartenenti a specie minacciate (cfr. allegato 1 OLFP, grado di protezione da 0 a 2).

² L'uso di pesci vivi da esca è consentito:

- a) nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa come ai punti 3.4, 3.5 e 3.6;
- b) nei laghi alpini e bacini numerati nella cartina, unicamente laddove l'uso del pesciolino morto è reso impraticabile dalla presenza di ostacoli sommersi quali vegetazione acquatica, legname, sassaie;
- c) a condizione che vengano innescati solo per la bocca.

Lunghezza minima e numero di catture Art. 22 RALCSP

¹ Nei **corsi d'acqua, laghi alpini e bacini** possono essere tratti solo i pesci che raggiungono le lunghezze minime seguenti:

trota fario	cm 30	fiume Ticino da Personico (confluenza canale di scarico centrale AET) alla foce, nonché nel fiume Moesa (asta principale settori BD2, BD3, BN1, BN2)
trota fario	cm 26	in tutti i corsi d'acqua, ad eccezione delle zone specificate altrimenti
trota fario	cm 24	in tutti i laghi alpini e bacini idroelettrici numerati nella cartina
trota lacustre	cm 40	ad eccezione dei corsi d'acqua appartenenti al bacino imbrifero del lago Ceresio, dove vige la misura minima di cm 55 a partire dal 1° settembre
trota marmorata	–	specie protetta nei corsi d'acqua
trota iridea	cm 22	
salmerino fontinalis	cm 22	
salmerino alpino	cm 0	ad eccezione dei laghi Cadagno, Gottardo, Gottardo Pompe, Naret Grande, Ritom, Rodont (San Carlo), Tom e Tremorgio, dove vige la misura minima di cm 24
salmerino namaycush (trota canadese)	cm 28	
temolo	cm 40	(solo per possessori D3)
coregone	cm 30	
pesce persico	cm 18	ad eccezione del lago di Vogorno, dove vige la misura minima di cm 15
anguilla	–	specie protetta
luccio	cm 45	

² Nell'esercizio della pesca è vietato avere con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle minime previste per le relative specie nelle acque in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne uso quale esca.

³ **Nei corsi d'acqua** in cui vige la misura minima di 30 cm per la trota fario (asta principale BD2, BD3, BN1, BN2), è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di **3 esemplari** tra trote e salmerini. In tutti gli altri corsi d'acqua è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di **6 esemplari** tra trote e salmerini.

⁴ Sull'arco dell'intera stagione di pesca, nei corsi d'acqua è consentito il prelievo massimo complessivo di **80 esemplari** tra trote e salmerini.

⁵ Nei **bacini e laghi alpini numerati sulla cartina** di riferimento, è consentita la cattura giornaliera massima complessiva di **12 esemplari** tra trote e salmerini, **senza contingente annuo**. Nel calcolo non vengono computati i salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 24 cm catturati nei laghetti in cui vige la misura minima di 0 cm. Se trattenuti, essi devono comunque essere iscritti nella statistica.

⁶ Il pescatore deve sospendere l'attività di pesca al raggiungimento della quota massima giornaliera o annuale per le acque in cui esercita la pesca.

⁷ Nel caso in cui si peschi durante la stessa giornata sia in corsi d'acqua che in bacini o laghi alpini, il numero complessivo giornaliero massimo di catture tra trote e salmerini è di 12 esemplari, nel rispetto dei contingenti previsti per la pesca dei corsi d'acqua.

⁸ Durante l'esercizio della pesca nei corsi d'acqua, un pescatore non può avere con sé un numero di trote e salmerini maggiore a quello consentito per le acque in cui esercita la pesca.

⁹ Il mantenimento di pesci vivi in appositi contenitori è autorizzato, a condizione che ogni pescatore separi le proprie catture da quelle di altri pescatori e che i pesci non risentano negativamente delle condizioni di detenzione. Non è consentito rilasciare pesci trattenuti vivi allo scopo di catturarne altri.

¹⁰ Per il temolo è consentita la cattura di un numero massimo di **2 esemplari** per giornata, al massimo **10 esemplari** durante l'intero periodo di pesca. Alla cattura del secondo temolo giornaliero, il pescatore deve sospendere ogni attività di pesca.

¹¹ Nei **laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa** valgono le disposizioni previste ai **punti 3.4, 3.5 e 3.6**.

3.3 Zone di protezione

Nelle seguenti zone di protezione la pesca è vietata:

Zone di protezione permanenti nei corsi d'acqua:

- 1.** Torrente Brima ad Arcegno: dalla confluenza con il riale «Mulin di Cioss» all'entrata del paese di Arcegno.
- 2.** Torrente Ribo a Vergeletto: dal ponte in località Custiell (punto 891, poco a monte di Vergeletto) al ponte in ferro in località Zardin.
- 3.** Fiume Maggia a Mogno: dalla presa OFIMA a Corgello fino al ponte della strada cantonale presso la biforcazione che conduce al nucleo di Mogno.
- 4.** Fiume Bavona a Bignasco-Cavergho: dal ponte della cantonale a Bignasco fino alla passerella di Cavergho.
- 5.** Roggia della piscicoltura di Sonogno: tutto il corso d'acqua fino alla confluenza con il fiume Verzasca.
- 6.** Ronge di Alnasca a Brione Verzasca: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti.
- 7.** Riale Fimina a Frasco: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti.
- 8.** Riale Vadina a Vira Gambarogno: il tratto compreso tra la foce e la prima cascata naturale sotto il ponticello pedonale in pietra.
- 9.** Laghetto del Demanio dello Stato a Gudo.
- 10.** Riale di Gorduno: dalla confluenza con il fiume Ticino alla prima cascata a monte della piscicoltura.
- 11.** Fiume Moesa a Lumino: da secondo pilone della linea elettrica in sponda destra a monte del riale Grande a Lumino fino al confine del Cantone dei Grigioni.
- 12.** Canale di scarico della Centrale elettrica di Biasca: il divieto è esteso a tutto il canale.
- 13.** Roggia di Semione: dalla confluenza con il fiume Brenno a Loderio al ponte della Ganna a Malvaglia/Ludiano.
- 14.** Fiume Brenno al Pian Castro: dal ponte delle terme di Acquarossa fino al ponte delle frasche a Ponto Valentino, nonché gli affluenti in sponda destra Ri di Uregn e Ri di Prugiasco dai rispettivi ponti sulla strada cantonale fino alla loro confluenza nel Brenno.
- 15.** Ri di Corzoneso: la tratta presso la piscicoltura, dalla confluenza nel Brenno fino al ponte Scaradra sulla strada per Corzoneso.
- 16.** Lesgiüna: nel fiume Brenno dalla prima ansa salendo dal ponte per Loderio fino all'inizio della tratta arginata (sponda sinistra), nonché nell'affluente Legiuna dalla confluenza col Brenno fino alla prima briglia.
- 17.** Canale di scarico della Centrale Nuova Biaschina a Personico: il tratto di canale cintato.
- 18.** Roggia di Lavorgo: la roggia del Consorzio della campagna di Lavorgo.
- 19.** Fiume Ticino a Faido: dalla zona bersagli (bütt) dello stand di tiro a Chiggiogna al viadotto autostradale sul fiume Ticino a Faido, compresi gli affluenti in sponda destra dal fiume fino ai piedi della roccia.
- 20.** Roggia delle Tre Cappelle ad Ambrì: dalla confluenza con il Rio Secco all'inizio della roggia (sbocco della tubazione).

21. Rio Secco ad Ambrì e affluenti laterali: dalla vecchia strada per Quinto fino al ponte della strada agricola nei pressi della ferrovia in località La Bassa.
22. Roggia che alimenta e fiancheggia lo stabilimento cantonale di piscicoltura di Rodi: tratta compresa tra la stradina del percorso vita fino alla strada cantonale.
23. Fiume Ticino ad Airolo: dal ponte di accesso allo stand di tiro in zona Isera alla confluenza del riale Foss.
24. Riale Murinascia di Cadagno: il tratto compreso fra il lago Cadagno e la strada mulattiera per Campo, sulla riva del lago Ritom.
25. Fiume Cassarate a Maglio di Colla: dalla passerella pedonale sotto il nucleo del paese fino al ponte della strada cantonale a monte della piscicoltura.
26. Riale Franscinone: dal ponte che conduce alla centrale elettrica di Massagno al punto estremo nord della cinta del penitenziario.
27. Vecchio Vedeggio (Barboi): dalla foce presso il lido di Agno fino allo sbocco della tubazione presso lo stabile Guess nell'area industriale di Bioggio (mappale 750).
28. Riale Scairolo a Barbengo: dalla foce a Figino al ponte di Cadepiano.
29. Fiume Laveggio a Riva San Vitale: il tratto compreso fra la foce e il ponte della cantonale per Capolago.
30. Fiume Rovagina a Origgio: l'asta principale dal posteggio comunale di Origgio fino al bivio della strada principale per Ponte Capriasca (località Nogo).
31. Fiume Capriasca a Odogno: l'asta principale tra il ponte pedonale in località Cavalada e la cascatella sotto Belgio.
32. Fiume Breggia in località Ghitello: l'asta principale dalla soglia in zona Birreria fino alla cascata in zona ex Saceba.

Zone di protezione permanenti nei laghi Verbano e Ceresio:

1. Lago Verbano

La pesca è vietata alle **foci dei fiumi Maggia, Ticino** (all'interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l'alveo fluviale, fino al limite interno della zona A delle Bolle di Magadino) e **Verzasca** (all'interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l'alveo fluviale, compresa l'insenatura del Pozzaccio, fino all'altezza del limite nord della zona A delle Bolle di Magadino), nonché nella **zona di protezione A delle Bolle di Magadino** che è delimitata verso il lago, da Magadino alla foce della Verzasca, da boe di segnalazione.

2. Lago Ceresio

La pesca è vietata alle **foci dei fiumi Cassarate, Laveggio, Magliasina e Vedeggio**. La pesca è inoltre vietata nelle **arcate del ponte-diga di Melide** (all'interno dell'area delimitata dagli appositi cartelli indicatori), presso le **gabbie flottanti al porto di Lugano Loreto** (all'interno dell'area delimitata dai cartelli di divieto e all'esterno della stessa per una fascia di 10 m),

dalla **passeggiata pedonale ciclabile Agno-Magliaso** lungo la tratta adiacente alla ferrovia Lugano-Ponte Tresa nonché dalle **aree doganali di Ponte Tresa**, dove la pesca è vietata dal ponte dogana sia verso il lago che verso valle, come pure dai pontili di sdoganamento e da tutte le altre aree ad uso del valico doganale.

Zone di protezione temporanee nei laghi Verbano e Ceresio:

Nelle seguenti zone qualsiasi tipo di pesca è vietato nel periodo di protezione del lucioperca (1° aprile-31 maggio).

1. Lago Verbano:

- A) All'interno della fascia di lago di 250 m attorno alle isole di Brissago.
- B) Golfo di Locarno: dal limite della zona di protezione permanente della foce della Maggia fino al trampolino del lido di Locarno, per un'estensione di 100 m dalla riva.

2. Lago Ceresio:

- A) Golfo di Lugano: dalla foce del Cassarate fino alla fontana a lago di Paradiso, per un'estensione di 80 m dalla riva.
- B) Golfo di Agno: dal limite della zona di divieto di pesca con reti in località Cosliva fino alla foce del Vecchio Vedeggio (compresa) per un'estensione di 100 m dalla riva.
- C) Capolago: l'area definita dalla riva e dalla linea ideale tra la punta del lido di Riva S. Vitale e l'imbarcadero della società di Navigazione a Capolago.

Le zone di divieto di pesca sono riportate sulla cartina allegata. Le zone di protezione permanenti sono di regola segnalate mediante cartelli e/o boe. Le zone di protezione temporanee non sono segnalate sul terreno.

3.4 e 3.5 Disposizioni per i laghi Verbano e Ceresio

Allegati 1 e 2 al RALCSP

Orari di pesca Art. 2

¹ La pesca con attrezzi del tipo canna, e bilancino, nonché della categoria traina è permessa durante gli orari seguenti:

gennaio:	dalle ore 7.00 alle ore 18.00
febbraio:	dalle ore 6.00 alle ore 19.00
marzo*:	dalle ore 6.00 alle ore 20.00
aprile*:	dalle ore 5.00 alle ore 20.30
maggio*:	dalle ore 4.00 alle ore 21.00
giugno*, luglio* e agosto*:	dalle ore 4.00 alle ore 21.15
settembre*:	dalle ore 5.00 alle ore 20.30
ottobre*:	dalle ore 6.00 alle ore 19.00
novembre:	dalle ore 6.00 alle ore 18.00
dicembre:	dalle ore 7.00 alle ore 18.00

² La pesca dalla riva con la canna è permessa a ogni ora del giorno e della notte.

⁵ Durante il periodo in cui vige l'ora estiva (*) gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

¹Periodi di divieto e lunghezze minime Art. 1

Specie	Periodo di divieto		Lungh.min.
Trota ²⁾	dal 26 settembre	al 20 dicembre	cm 40
Salmerino ²⁾	dal 15 novembre	al 24 gennaio	cm 25
Coregone lago Verbano ²⁾	dal 1° novembre	al 31 gennaio	cm 25
Coregone lago Ceresio ²⁾	dal 15 novembre	al 24 gennaio	cm 30
Temolo	specie protetta		
Luccio ²⁾	dal 15 marzo	al 30 aprile	cm 45
Pesce persico ²⁾	dal 1° aprile	al 31 maggio	cm 18
Siluro e altre specie esotiche ³⁾	nessuno		nessuna
Lucioperca ²⁾	dal 1° aprile	al 31 maggio	cm 40
Carpa indigena	dal 1° giugno	al 30 giugno	cm 30
Agone ¹⁾	dal 15 maggio	al 15 giugno	cm 20
Tinca	dal 1° giugno	al 30 giugno	cm 25
Anguilla	specie protetta		
Alborella	specie protetta		
Pigo	specie protetta		
Barbo	dal 15 maggio	al 15 giugno	nessuna
Gambero indigeno	specie protetta		
Gamberi esotici	pesca vietata		

1) Il consumo di agoni catturati dai pescatori dilettanti nel Verbano deve attenersi alle disposizioni emanate dal Laboratorio cantonale. Il commercio di agoni catturati nel Verbano è vietato.

2) Ai titolari di patenti tipo D e T è consentita la cattura giornaliera di un massimo di:

- 15 salmonidi (trote, salmerini e coregoni) di cui non più di 5 esemplari tra trote e salmerini;
- 50 pesci persici;
- 5 lucioperca;
- 2 lucci.

3) Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce rosso, carpa d'allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al momento della cattura.

³ I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

I principali attrezzi di pesca consentiti

Canna:	con non più di 10 esche complessive; due canne per pescatore.
Bilancino:	maglia minima 6 mm; massima 8 mm; lato massimo: 1.5 m.
Nassetta:	maglia minima 6 mm; massima 8 mm; altezza massima 50 cm; diametro massimo 25 cm.
Bottiglia:	nessuna specifica.

Pesca a traina⁽¹⁾

Attrezzo	Pesce target	Limitazioni
Canna, con o senza downrigger con o senza derivatore (sideplaner)	Varie specie	Consentite 6 canne per imbarcazione. Per ogni canna è consentito l'aggancio di un singolo derivatore e una sola esca. Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza inferiore a 18 cm. Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm.
Molagna (tirlindana per trota)	Trota	Proibito durante il divieto della trota.
Tirlindana	Pesce persico	Proibito durante il divieto del persico. Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana.
Cavedanera, cane (sia emerso che sommerso)	Trota	Consentito un massimo di 8 esche in caso di utilizzo di una sola cavedanera (o cane); 6 esche per singolo attrezzo in caso di utilizzo contemporaneo di due cavedanere (o cani). Proibito durante il divieto della trota.

¹ Per quanto riguarda la pesca a traina è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo. L'uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi del tipo canna (con o senza mulinello) e traina, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.

Sul Lago Ceresio è consentito l'uso di al massimo una cavedanera. L'impiego momentaneo di una seconda cavedanera (cane) è consentito unicamente per la pratica del passamano (senza aumento del numero di esche), durante il recupero di una cattura. L'utilizzo di canne con derivatore contemporaneamente alla cavedanera è vietato.

Attrezzi e sistemi vietati Art. 6

Nei laghi **Verbano e Ceresio** è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato:

- l'uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l'uso di esche del tipo "cosacco" o "ciuffo" se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;
- l'uso di ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per gli attrezzi delle categorie traina e canna;
- avere con sé pesci sottomisura. È pure vietato farne uso quale esca;
- la pesca subacquea;
- l'uso di apparecchi e sistemi per lo stordimento e l'uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell'acqua;
- tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all'abitazione;
- l'uso del bilancino (quadrato) nei 200 metri di sponda partendo dall'ex-Tropical di Agno in direzione di Magliaso, limitatamente a una fascia di 15 metri dalla riva verso il largo.

3.6 Disposizioni per il Fiume Tresa

allegato 3 al RALCSP

Periodi di protezione Art. 2

¹ La pesca è consentita tutto l'anno.

² Per le singole specie ittiche valgono i periodi di divieto stabiliti per il lago di Lugano, fatta eccezione per le trote, per le quali la pesca è vietata dal 30 settembre al 15 marzo.

³ I periodi di divieto hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno di divieto.

Orari di pesca Art. 3

¹ La pesca notturna è consentita esclusivamente nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località.

² Nel resto del corso d'acqua la pesca è consentita negli orari seguenti: per i mesi da marzo a ottobre, quelli previsti dall'art. 4 cpv. 1 del Regolamento; per i mesi da novembre a febbraio, dalle ore 08.00 alle 17.00.

³ Durante il periodo in cui vige l'ora estiva, gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

I principali attrezzi di pesca consentiti Art. 4

Su tutto il corso del fiume la pesca è consentita unicamente ai detentori di patenti delle categorie D1 e T1, nonché ai ragazzi tra il 9° e il 13° anno di età e alle persone su sedia a rotelle, con l'uso di una sola canna per pescatore. Nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località è pure consentito l'uso degli attrezzi per la cattura di pesci da esca: bilancino, nassetta e bottiglia; secondo le modalità e le limitazioni previste per i laghi Verbano e Ceresio (pag. 59 di questo libretto).

L'uso del pesciolino vivo da esca è consentito con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.

Attrezzi e sistemi vietati Art. 5

Su tutto il corso del fiume è vietato:

- a) l'impiego di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo quale esca;
- b) ogni forma di pasturazione;
- c) usare lenze con più di cinque fili laterali;
- d) usare sistemi per lo stordimento e l'uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- e) lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata in acqua;
- f) tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all'abitazione;
- g) usare attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l'uso di esche del tipo "cosacco" o "ciuffo" se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;
- h) avere con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle minime previste per le relative specie nelle acque in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne uso quale esca;
- i) praticare la pesca subacquea;
- l) usare ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per l'attrezzo canna.

Lunghezza minima e numero di catture Art. 6

¹ Possono essere trattieneuti solo esemplari delle specie sottoelencate che raggiungono le lunghezze minime seguenti:

trota fario	cm 24	persico reale	cm 18
trota lacustre	cm 40	lucio perca	cm 40
trota marmorata	specie protetta	tinca	cm 25
trota iridea	cm 22	carpa	cm 30
salmerini	cm 25	barbo	cm 20
coregoni	cm 30	alborella	specie protetta
temolo	specie protetta	pigo	specie protetta
lucio	cm 45	anguilla	specie protetta

siluro e altre specie esotiche (nessuna lunghezza minima)

² Per pescatore e per giornata di pesca è permessa:

- a) la cattura di un massimo di 3 capi di salmonidi.
- b) la cattura di un massimo di kg 5,0 per le altre specie, fatta eccezione per la specie *Rutilus rutilus* ("gardon"). Il limite indicato può essere superato solo per l'apporto di peso dovuto alla cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

³ Le trote marmorate di qualsiasi taglia catturate devono essere rilasciate con la massima cura. Le catture devono comunque essere segnalate nella statistica di pesca secondo le modalità indicate nella stessa (pag. 7)

⁴ Tutti gli esemplari di siluro, persico trota, pesce gatto, rodeo amaro, acerina, carassio, pesce rosso, carpa d'allevamento, persico sole, pseudorasbora e umbridi, devono essere uccisi al momento della cattura.

Divieto di cattura Art. 7

La cattura dei gamberi è sempre vietata.

Disposizioni finali Art. 8

Per quanto non esplicitamente indicato, valgono le norme contenute nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel Regolamento.